

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 11
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 maggio 2024)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D 76 /24

Roma, 28 maggio 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.46 del 24 febbraio 2024, che, all’articolo 11, reca i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 ha introdotto modifiche alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ») e le prescrizioni per impedirne l’ingresso, l’insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione. Si evidenzia che la versione italiana della direttiva 2022/2438 è stata emendata con rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.137 del 25.5.2023, in quanto riportava erroneamente l’organismo nocivo “*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr” anziché “*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider”

Per quanto concerne le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993, si evidenzia che le stesse sono state recepite mediante il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, con il quale sono state recate modifiche al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 agosto 2000 Tali modifiche hanno riguardato esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2000 relativo all’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l’Unione.

Oggetto del presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 11 della legge n. 15 del 2024, è pertanto il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 nella parte in cui apporta modifiche alla direttiva 2014/98/UE.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*”, che, tra le altre cose, contiene le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Con il presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 11, sono, pertanto, apportate modifiche e integrazioni al predetto decreto legislativo n. 18 del 2021.

Lo schema di decreto legislativo, in particolare, consta di 4 articoli.

L’**articolo 1** (*Campo di applicazione e finalità*) definisce quali sono gli argomenti oggetto della norma ed è composto da 2 commi:



- il comma 1 identifica la prima finalità del provvedimento che è quella di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
 - il comma 2 identifica la seconda finalità del provvedimento che è quella di apportare modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione sono adottate, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
- **L'articolo 2** (*Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438*) è composto da 4 commi così strutturati:
 - il comma 1 è suddiviso a sua volta in 5 lettere
 - lettera a) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 30, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali di pre-base, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
 - lettera b) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 37, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali di base, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
 - lettera c) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 43, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali certificati, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
 - lettera d) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 50, comma 6, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali CAC, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi
 - lettera e) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 86, comma 2, per l'adeguamento delle misure transitorie, già previste. In particolare, viene consentita, fino al 31 dicembre 2029, la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
 - il comma 2 prevede la soppressione dall'allegato II, parte 1, voce "*Fragaria*", del Candidatus *Phytoplasma australiense* Davis et al. [PHYPAU], organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione del genere *Fragaria* L., per il quale non sono più previsti requisiti fitosanitari;
 - il comma 3 prevede l'inserimento nell'allegato II, parte 2, del fungo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA], organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill., per il quale sono ora previsti requisiti fitosanitari;
 - il comma 4 prevede la sostituzione dell'allegato II, parte 4, al fine di introdurre taluni requisiti fitosanitari nonché requisiti relativi al sito di produzione, alla zona o al luogo di produzione di materiali di moltiplicazione delle diverse categorie di commercializzazione.
Nello specifico vengono modificate le sezioni:



- nella sezione 1, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill. e dei rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi agli organismi nocivi *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr e *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld;
 - nella sezione 6, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie *Fragaria* L. e dei rispettivi siti di produzione, vengono soppressi i requisiti relativi all'organismo nocivo *Candidatus Phytoplasma australiense* Davis et al.;
 - nella sezione 8, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Malus* Mill, ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi agli organismi nocivi *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. In tale sezione viene, altresì, mantenuta una prescrizione, già esistente nella versione attualmente in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18, che consente ai SFR di applicare norme più restrittive per mitigare i rischi fitosanitari legati alla movimentazione di materiali di moltiplicazione in attesa di accertamenti dello stato fitosanitario, anche per mantenere l'allineamento con le medesime prescrizioni presenti in altre sezioni del medesimo allegato;
 - nella sezione 12, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Pyrus* L., ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi all'organismo nocivo *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider;
 - nella sezione 15, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Vaccinium* L., ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi all'organismo nocivo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
- L'**articolo 3** (*Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18*) reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi e difetti riscontrati nel decreto legislativo n. 18/2021 e si compone di un unico comma suddiviso in 4 lettere:
 - lettera a) che apporta modifiche all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per correggere il riferimento errato all'allegato III, anziché all'allegato II;
 - lettera b) che apporta modifiche all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per correggere il riferimento errato all'allegato III, anziché all'allegato II;
 - lettera c) che apporta modifiche all'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per correggere il riferimento errato al comma 6, anziché al comma 4;
 - lettera d) che apporta modifiche all'articolo 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per eliminare le parole «idonee come CCP e CP», non congruenti col significato del comma.
 - L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è costituita da 4 articoli.

In particolare, il testo è così di seguito strutturato:

- **l'articolo 1** (*Campo di applicazione e finalità*) definisce il campo di applicazione e le finalità del decreto ed è composto da 2 commi. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **l'articolo 2** (*Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438*) è composto da 4 commi e reca modifiche ed integrazioni finalizzate ad introdurre deroghe a requisiti tecnici preesistenti (di natura fitosanitaria) che le diverse categorie di materiali di moltiplicazione devono rispettare, l'adeguamento di misure transitorie già previste, nonché la soppressione di determinati organismi nocivi dall'allegato II in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici.
Tali modifiche si rendono necessarie al fine di allineare i requisiti tecnici in ambito fitosanitario agli aggiornamenti introdotti dall'articolo 2 della direttiva 2022/2438/UE e come tali coinvolgono previsioni previgenti. Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **L'articolo 3** (*Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18*) reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi e difetti riscontrati in quattro specifici articoli del decreto legislativo n. 18/2021 (articoli 37, 40, 56 e 86) e si compone di un unico comma, suddiviso in 4 lettere.
Tali modifiche, che coinvolgono esclusivamente previsioni previgenti, si rendono necessarie al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 18/2021. Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **L'articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che l'art. 11, comma 3, della legge delega (legge 21 febbraio 2024, n. 15 – Legge di delegazione europea 2022-2023) stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” e, in particolare, l'articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.



882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e, in particolare, l’articolo 2;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2023, n. 0389320, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2023, recante “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione 30 aprile 2024;

Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e delle imprese e del made in Italy;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto, in applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.



18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438.

2. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, reca, altresì, modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 30, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il comma 1 non si applica:

 - a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;
 - b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].”.
 - b) All'articolo 37 il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il comma 1 non si applica:

 - a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;
 - b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].».
 - c) All'articolo 43 il comma 8 è sostituito con il seguente:

“8. Il comma 1 non si applica:

 - a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;
 - b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [(Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].».
 - d) All'articolo 50, il comma 6 è sostituito con il seguente:

“6. Il comma 1 non si applica:

 - a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;
 - b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].».
 - e) All'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:



“2. È consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e piantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore”.

2. nell'allegato II, parte 1, alla voce relativa a «*Fragaria* L.», seconda colonna, la voce «*Candidatus Phytoplasma australiense* Davis et al. [PHYPAU]» è soppressa.
3. l'allegato II, parte 2, è così modificato:
 - a. tra i titoli delle colonne della tabella e la voce «*Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.» è inserita la voce seguente:

« <i>Castanea sativa</i> Mill.	Funghi e oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]»
--------------------------------	---

- b. alla voce «*Vaccinium* L.», seconda colonna, prima del testo «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» è inserito il testo seguente:
«**Funghi e oomiceti**
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]»;
4. l'allegato II, parte 4, è così modificato:
 - a. la sezione I «*Castanea sativa* Mill.» è così modificata:
 - i. la lettera c) «Categoria di base» è sostituita dalla seguente:

“c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti requisiti:

- i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:
 - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.
 - ii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
 - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
- ii. la lettera d) «Categoria certificata e categoria CAC» è sostituita dalla seguente

“d) Categoria certificata e categoria CAC



Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

ii. *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

- I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e
- in seguito a tale periodo di tre mesi:
 - o nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
 - o un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è sottoposto a prove e risulta esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:
 - o nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure



- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld;”
- b. nella sezione 6 «*Fragaria* L.», lettera d) «Categoria certificata», «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», punto iii), trattino «1 % nel caso di», la voce «*Candidatus* Phytoplasma australiense Davis et al.» è soppressa;
- c. la sezione 8 «*Malus* Mill.» è così modificata:
 - i. alla lettera c) «Categoria di base» è aggiunta la sezione seguente:

“Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

Qualora sia concessa la deroga di cui all’articolo 34, comma 4:

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;

ii) alla lettera d) «Categoria certificata» è aggiunta la sezione seguente:

“Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non più del 2 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto



sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

iii) la lettera e) «Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata» è soppressa;

d. la sezione 12 «*Pyrus L.*» è così modificata:

i) alla lettera e) «Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

“i) ‘*Candidatus Phytoplasma pyri*’ Seemüller & Schneider:

«— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri*’ Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;”

ii) alla lettera f) «Categoria CAC», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

“i) ‘*Candidatus Phytoplasma pyri*’ Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC,



sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;”

e. la sezione 15 «*Vaccinium L.*» è così modificata:

i) alla lettera b) «Categoria di base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto il punto seguente:

“iv) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.”

ii) alla lettera d) «Categoria certificata», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto il punto seguente:

“iii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:
 - entro tre mesi dall’individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, e
 - in seguito a tale periodo di tre mesi:
 - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure



- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,
- e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:
 - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
 - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.”

iii) è aggiunto il punto seguente:

“e) Categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e
- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:
 - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:
 - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
 - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

e



- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:
 - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
 - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.”

ART. 3

(Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 37, comma 2, le parole «in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti «in conformità ai requisiti del medesimo Allegato»;
 - b) All'articolo 40, comma 1, le parole «allegato III» sono sostituite con «allegato II»;
 - c) All'articolo 56, comma 5, le parole «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4»;
 - d) All'articolo 86, comma 7, le parole «idonee come CCP e CP» sono eliminate.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



SCHEMA D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI

TABELLA DI CONCORDANZA

Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva (UE) 2022/2438	Articolo ed eventuale comma della proposta di decreto legislativo	Allegato della proposta di decreto legislativo	Eventuali annotazioni
Articolo 1 Modifica della direttiva 93/49/CEE			Già recepito dal DM 24 luglio 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 1	Articolo 2, comma 1, lettera a)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 2	Articolo 2, comma 1, lettera b)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 3	Articolo 2, comma 1, lettera c)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 4	Articolo 2, comma 1, lettera d)		



Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva (UE) 2022/2438	Articolo ed eventuale comma della proposta di decreto legislativo	Allegato della proposta di decreto legislativo	Eventuali annotazioni
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 5	Articolo 2, comma 1, lettera e)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 6	Articolo 2, comma 2; Articolo 2, comma 3; Articolo 2, comma 4;		Modifica dell'allegato II, parte 1 del d.lgs. n. 18/2021 Modifica dell'allegato II, parte 2 del d.lgs. n. 18/2021 Modifica dell'allegato II, parte 4 del d.lgs. n. 18/2021
Articolo 3 Recepimento			Il riferimento alla direttiva da recepire e la data entro la quale devono essere applicate le disposizioni sono presenti nel decreto di recepimento.
Articolo 4 Entrata in vigore			La norma fissa la decorrenza della presente direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea pertanto non richiede disposizioni nazionali di recepimento.



Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva (UE) 2022/2438	Articolo ed eventuale comma della proposta di decreto legislativo	Allegato della proposta di decreto legislativo	Eventuali annotazioni
Articolo 5 Destinatari			La norma prevede che gli Stati membri siano destinatari della direttiva; pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento.
	Articolo 3		In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) della legge 21 febbraio 2024, n. 15, reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi e difetti riscontrati nel decreto legislativo n. 18/2021
	Articolo 4		Clausola di invarianza finanziaria



Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio DISR V

OGGETTO

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 24 febbraio 2024, che, all'articolo 11, reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, ha introdotto modifiche alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e le prescrizioni per impedirne l'ingresso, l'insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione.

Per quanto concerne le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 si evidenzia che le stesse sono state recepite mediante il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, con il quale sono state recate modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 agosto 2000. Tali modifiche hanno riguardato esclusivamente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2000 relativo all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione.

Oggetto del presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge n. 15 del 2024, è pertanto il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 nella parte in cui apporta modifiche alla direttiva 2014/98/UE.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*, che, tra le altre cose, contiene le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Con il presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 11, sono, pertanto, apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto legislativo n. 18 del

2021.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, recante “*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*”, tra le altre cose, recepisce la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, prevede, all’articolo 2, modifiche alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE, e, all’articolo 3, stabilisce che gli Stati membri recepiscano tali modifiche entro il 30 giugno 2023.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore produttivo destinatario del provvedimento normativo coinvolge, per la sola parte relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, circa 850 aziende, che producono approssimativamente 365 milioni di piante e materiali all’anno, su 5000 ettari, grazie all’impiego di 28000 addetti. Il valore di tale produzione ammonta all’incirca a 288 milioni di euro, di cui quasi il 40% proveniente dall’esportazione. Per il settore delle ortive sono coinvolte circa 4000 aziende e la moltiplicazione investe circa 40000 ettari di suolo agricolo.

Destinatari principali della presente proposta sono gli operatori professionali del comparto ortofrutticolo per un totale di circa 4850 aziende con oltre 365 milioni di piante e materiali prodotti all’anno, su un totale di oltre 49000 ettari.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo dell’intervento normativo è il recepimento dell’articolo 2 della direttiva 2022/2438 che modifica gli articoli 10, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 21, paragrafo 5, 26, paragrafo 2, e 32, nonché gli allegati I e II, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Contestualmente si apportano al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi di scrittura riscontrati, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

In particolare, sono stati individuati i seguenti Obiettivi specifici:

per quanto riguarda il recepimento dell’articolo 2 della direttiva 2022/2438

- modifica dell’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- modifica dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- modifica dell’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone

notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;

- modifica dell'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- modifica dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che adegua i tempi delle misure transitorie già previste;
- modifica dell'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in merito all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi.

per quanto riguarda le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi

- modifica dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un allegato;
- modifica dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un allegato;
- modifica dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un comma;
- modifica dell'articolo 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta una dicitura nel testo non congruente con il significato del comma medesimo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, armonizzata e razionalizzata, una maggiore qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo di tali materiali, sia da punto di vista tecnico che sanitario.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

Indicatore	Unità di misura
Miglioramento qualitativo delle produzioni materiali di moltiplicazione dei fruttiferi nazionali dal punto di vista fitosanitario, ambientale ed economico	N. di esiti positivi dei controlli alle produzioni, n. notifiche ed interventi adottati dagli operatori professionali, variazioni delle produzioni in export, variazione annuale
Aumento dell'affidabilità dei produttori	Rapporto controlli effettuati/non conformità rilevate

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Qualora non si intervenisse, persisterebbe incompatibilità normativa tra le normative nazionali vigenti e le nuove disposizioni comunitarie; pertanto, tale opzione non può essere presa in considerazione.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, in quanto, trattandosi di direttiva, necessita di essere recepita nell'ordinamento nazionale

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il recepimento delle modifiche normative può avere un impatto positivo sulle POMIU in termini di riduzione del numero di organismi nocivi regolamentati non da quarantena da controllare, con conseguente risparmio temporale ed economico.

B. Effetti sulla concorrenza

Il recepimento delle modifiche normative può avere un impatto positivo sulla qualità dei materiali di moltiplicazione rispetto ai prodotti di pari livello provenienti da Paesi Terzi e riducendo la possibilità della diffusione di Organismi nocivi alle produzioni comporta un vantaggio di risparmio economico per la gestione fitosanitaria delle produzioni del medio-lungo periodo.

C. Oneri informativi

L'opzione considerata non introduce ulteriori oneri informativi a carico delle imprese

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il recepimento delle modifiche normative appare necessaria per garantire la piena applicazione delle vigenti normative europee e nazionali.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i Servizi Fitosanitari Regionali e gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni sarà inoltre realizzato dai Servizi fitosanitari regionali in relazione alle funzioni di controllo attribuite sui materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine ortive.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La redazione del provvedimento oggetto di esame è stata concertata con il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016. Tale Gruppo di lavoro, presieduto dal direttore del Servizio fitosanitario Centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli stakeholders e delle associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione referente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Titolo del provvedimento: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio DISR V

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è la modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 e per la correzione di errori materiali e refusi di scrittura riscontrati nel decreto legislativo medesimo, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

È coerente con il programma di Governo in quanto predisposto in base alla legge 21 febbraio 2024, n. 15, che conferisce la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, ed in particolare all'articolo 11, che regola i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*, recepisce direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio; la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà; la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali e prevede le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento in esame è finalizzato al recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 che modifica gli articoli 10, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 21, paragrafo 5, 26, paragrafo 2, e 32, nonché gli allegati I e II, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. La modifica della direttiva 2014/98/UE comporta la modifica del provvedimento di recepimento nazionale, e nello specifico gli articoli 30, comma 8, 37, comma 8, 43, comma 8, 50, comma 6 e 86, comma 2, nonché l'allegato II, parti 1,2 e 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Contestualmente si apportano al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi di scrittura riscontrati, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni, nello specifico vengono modificati gli articoli 37, comma 2, 40 comma 1, 56, comma 5 e 86, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia organizzazione amministrativa.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Il mancato recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 è oggetto del procedimento di messa in mora P.I. 2023/0151.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella al fine di apportare le dovute modifiche e correzioni al testo del decreto legislativo n. 18/2021.

In particolare, sono stati modificati gli articoli e gli allegati al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, di seguito elencati, al fine di dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438:

- articolo 30, comma 8 (sostituzione del testo per introdurre deroghe per requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria pre-base);
- articolo 37, comma 8 (sostituzione del testo per introdurre deroghe per requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria base);
- articolo 43, comma 8 (sostituzione del testo per introdurre deroghe per requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria certificata);
- articolo 50, comma 6 (introduzione di deroghe per i requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria CAC- *Conformitas Agraria Comunitatis*);
- articolo 86, comma 2 (estensione di misure transitorie già previste)
- allegato II, parti 1, 2 e 4 (eliminazione di organismi nocivi per i quali non sono più previsti requisiti fitosanitari)

Sono stati, altresì, apportate correzioni ad alcuni refusi riscontrati nel testo dei seguenti articoli:

- articolo 37, comma 2;
- articolo 40, comma 1;
- articolo 56, comma 5;
- articolo 86, comma 7.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La presente proposta normativa è oggetto della Legge 21 febbraio 2024, n. 15, che conferisce la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, in particolare dell'articolo 11, che regola i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nello schema di provvedimento non sono previsti atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti".

Rep. atti n. 78/CSR del 16 maggio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 16 maggio 2024:

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" e, in particolare, l'articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE;

VISTA la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, gli articoli 31 e 32, i quali stabiliscono, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, recante “Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

VISTA la nota prot. DAGL 0004312-P del 2 maggio 2024, acquisita al protocollo DAR n. 7778 in pari data, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 7804 del 3 maggio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 7 maggio 2024;

VISTA la comunicazione del 9 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8199, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 9 maggio 2024, nel corso della quale è stato espresso avviso favorevole all'intesa, con la richiesta di valutare alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo in argomento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n. 8205 del 9 maggio 2024, con la quale la suddetta comunicazione del Coordinamento regionale agricoltura è stata trasmessa alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 215313 del 15 maggio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 8457, con la quale è stato trasmesso un documento, contenente il parere del medesimo Ministero in riferimento alle predette proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo in argomento, formulate dalla predetta Commissione politiche agricole;

VISTA la nota prot. DAR n. 8458 del 15 maggio 2024, con la quale il suddetto documento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato trasmesso alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con la verifica in sede politica dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, già accolte in sede tecnica, contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato n. 1), ne costituisce parte integrante;

VISTI gli esiti della seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste ha rappresentato che le richieste delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono ritenute accoglibili, nei termini già comunicati con la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 215313 del 15 maggio 2024;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

CF

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

16/05/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/60/SR09/C10

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L’UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI”

Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sullo schema di decreto legislativo, dopo la verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni, già accolte in sede tecnica, riportate di seguito.

Proposte additive

PREMESSE

INSERIRE “acquisito il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale in data 14 marzo 2024”

2.4

All’articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) Castanea sativa Mill

la lettera b) «Categoria di pre-base è sostituita dalla seguente:

«b) Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali

di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

ii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

“nella sezione 4 «*Cydonia oblonga* Mill.», lettera b) «Categoria di pre-base», la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona» è soppressa;”

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) *Pyrus L.*

alla lettera b) «Categoria di pre-base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:



«—i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

—nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma puri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;»;

3.1

All'articolo 3, comma 1 DOPO la lettera d) INSERIRE

“e) all'articolo 36 comma 7, le parole “ai commi 5 e 7” vanno sostituite con le seguenti:”
ai commi 4 e 6”

Articolo aggiuntivo

3-bis. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: all'Art. 85 (Adeguamenti tecnici) è inserito il Comma 2 “Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, le modalità esecutive e le disposizioni di ordine tecnico, comprese quelle derivanti da norme europee non direttamente applicabili, di cui al presente decreto legislativo, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Roma, 16 maggio 2024





Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D76/24

Roma, 19 giugno 2024

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 28 maggio 2024, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (atto Governo n. 156), Le invio copia del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 maggio 2024.

Cordialmente,


Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente
da CIRIANI LUCA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Numero 00650/2024 e data 23/05/2024 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 maggio 2024

NUMERO AFFARE 00711/2024

OGGETTO:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

schema di decreto legislativo recante “*Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*”.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 213563 in data 14 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Grasso;

1.- *Premessa. La richiesta di parere.*

Con nota prot. n. 213563 del 14 maggio 2024, il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso, ai fini della acquisizione del parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, recante “*Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*”.

1.1.- A corredo dell'istanza, sono stati trasmessi:

- a) una “*relazione tecnico-illustrativa*”, prot. n. 207569 in data 9 maggio 2024, a firma del capo di gabinetto, con pedissequa “*autorizzazione*” del Ministro all'inoltro della richiesta di parere;
- b) la “*verifica della relazione tecnica*”, effettuata con esito positivo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e munita della “*bollinatura*” del Ragioniere generale dello Stato;
- c) l’”*analisi di impatto della regolazione*” (AIR), priva di sottoscrizione ma redatta dal Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali presso la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero richiedente;
- d) la “*valutazione*” espressa, con esito positivo, giusta nota prot. VI 65/24 del 9 aprile 2024, dal Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (NUVIR);
- e) l’*analisi tecnico-normativa*, elaborata in guisa informale dagli uffici ministeriali;
- f) la “*tabella di concordanza*” tra le disposizioni previste nello schema di decreto e quelle della direttiva di esecuzione da recepire, predisposta dall'Amministrazione e munita di “*bollinatura*” del Ragioniere generale dello Stato;

g) gli “*atti di concerto*” resi dai Ministri della giustizia, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.2.- Ad integrazione della documentazione, sono stati successivamente trasmessi:

h) il concerto espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze;

i) l’intesa siglata dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 maggio 2024, unitamente alle proposte di modifica ed integrazione del testo dello schema normativo, con allegati.

2.- *Osservazioni preliminari. La base legale e l’obiettivo dell’intervento normativo.*

Lo schema di decreto legislativo all’esame è stato predisposto in attuazione della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*”, la quale, all’articolo 11, fissa i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE avuto riguardo agli “*organismi nocivi regolamentati non da quarantena*” rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

In particolare, la ridetta direttiva di esecuzione ha introdotto modifiche alle norme relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, integrando le prescrizioni per impedirne l’ingresso, l’insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione.

Importa osservare che le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 risultano già recepite, in via regolamentare, con il D.M. 24 luglio 2023, il quale ha all’uopo modificato il D.M. 9 agosto 2000, segnatamente aggiornando l’allegato 1 del regolamento, relativamente all’elenco

degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione.

Oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame è, per tal via, il recepimento della direttiva di esecuzione *de qua* nella parte in cui apporta, altresì, modifiche alla direttiva 2014/98/UE, recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*, che definisce, tra l'altro, le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Si è, perciò, proceduto – in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1 lettere *a)* e *b)* della legge n. 15 del 2014 – ad apportare le necessarie *modifiche ed integrazioni* al predetto decreto legislativo n. 18 del 2021, con il metodo della novellazione.

Sul punto, osserva la Sezione che il procedimento seguito è conforme alla direttiva metodologica scolpita all'articolo 32, comma 1, lettera *e)* della legge n. 234 del 2012, alla stregua del quale *“al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato”*.

Contestualmente – in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1 lettere *c)* e *d)* della legge cit. – sono state altresì apportate *correzioni* al medesimo decreto legislativo, con l'obiettivo di eliminare taluni difetti di coordinamento ed alcuni refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7.

3.- Osservazioni generali. Il procedimento normativo.

3.1.- Relativamente alla tempistica per l'esercizio della delega legislativa (cfr. articolo 14, comma 2 legge n. 400 del 1988), osserva in premessa la Sezione che il termine per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 è già venuto a scadenza il 30 giugno 2023 (cfr. il relativo articolo 3, § 1), essendosi per tal via attivato, ex articolo 258 TFUE, il procedimento di messa in mora n. 1051/2023 da parte della Commissione europea. Ne segue, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 legge 24 dicembre 2012, n. 234, che la delega deve essere esercitata nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di delegazione, venendo con ciò a scadenza il 10 giugno 2024.

3.2.- Il *procedimento normativo* è scandito, in conformità all'articolo 31, comma 2 della legge n. 234 cit.:

a) dalla *proposta (congiunta)* del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (avente, nella specie, "*competenza prevalente nella materia*");

b) dal *concerto* del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in concreto individuati quali "*interessati in relazione all'oggetto della direttiva*";

c) dalla previa *intesa*, acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3.3.- Ciò posto, la Sezione non può esimersi dal rimarcare i plurimi profili di irritualità formale che, alla luce degli atti trasmessi, hanno accompagnato l'*iter* normativo.

Innanzitutto, l'acquisizione dell'intesa in sede conferenziale è bensì avvenuta, ma solo *successivamente* alla richiesta di parere in ordine al testo dello schema normativo.

È necessario, in proposito, rammentare che si tratta, all'evidenza, non solo di

momento procedimentale *formalmente necessario* (cfr., nella specie, l'articolo 11, comma 2 legge n. 15 cit.), ma di adempimento *di rilievo sostanziale*, posto che l'”*espressione dell'assenso*” che essa è destinata a recepire (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 decreto legislativo 28 agosto 1997) *orienta, conforma e definisce* – anche in relazione alle potenziali integrazioni, modifiche, rettifiche o rimodulazioni dell'originario e provvisorio schema normativo – il tenore *definitivo* della *proposta* ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere.

L'adozione di “*decreti aventi valore o forza di legge*” rientra nelle “*attribuzioni del Consiglio dei ministri*” (cfr. articolo 2, comma 3 lettera *c*) della legge n. 400 del 1988), alla cui “*deliberazione*” deve essere sottoposta la relativa proposta, corredata dalla previa allegazione dello “*schema relativo, con la necessaria documentazione*” e preceduta “*dall'acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune*” o, *maiori causa*, normativamente imposte (cfr. articolo 3 del d.P.C.M. 10 novembre 1993, recante il “*regolamento interno*” del Consiglio dei ministri, adottato in applicazione dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 400 del 1988).

La prassi ha, all'uopo, elaborato la figura procedimentale della “*deliberazione preliminare*” del Consiglio, che ha lo scopo di approvare e validare preventivamente la *proposta* ministeriale (da intendersi, per tal via, quale correlativamente ed intrinsecamente *provvisoria*) di schema normativo e a legittimare l'interinale e dinamica acquisizione delle manifestazioni di concerto degli altri Ministri interessati e delle prescritte intese preliminari (*arg. ex* articolo 17 *bis* legge n. 241 del 1990 e cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440).

Va da sé che è solo la *definitiva* proposta (quale eventualmente rimodulata *in via di concertazione* e/o, appunto, *a valle dell'intesa*) che va sottoposta al vaglio ausiliario del Consiglio di Stato, atteso che l'”*esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione*” (cfr. articolo 17, comma 28 legge 15 maggio 1997, n. 127) non può procedere sulla base di un testo precario, provvisorio ed ancora *in*

itinere: dovendosi con ciò trattare dell'*ultimo atto* destinato ad orientare, *nella completezza del materiale istruttorio*, la definitiva approvazione, in sede politica, del provvedimento normativo da parte del Consiglio dei ministri, prima dell'inoltro, ove previsto, alle competenti Commissioni parlamentari (cfr. articolo 2, comma 3 lettera c) legge n. 400 del 1988).

3.4.- In disparte il rilievo che precede, osserva la Sezione che, siglando l'intesa, le parti hanno, nel caso in esame, "*espresso parere favorevole*", con richiesta di talune modifiche già formulate "*in sede tecnica*", che il Sottosegretario di Stato all'agricoltura ha rappresentato come "*accoglibili*" anche in sede politica (all'uopo richiamando la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 215313 del 15 maggio 2024, che peraltro non è stato possibile né visionare né valutare in quanto non allegata agli atti trasmessi).

Di seguito, al Consiglio di Stato è stato inoltrato – in guisa informale e privo di validazione – un nuovo testo dello schema normativo, recante il tenore delle "*proposte emendative*" formulate dalle Regioni e del "*parere favorevole*", con talune "*riformulazioni*", del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3.5.- Sotto un primo profilo, osserva la Sezione che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il *perfezionamento* dell'intesa in sede conferenziale è, in termini generali, correlato all'"*assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*".

A tal fine, giusta l'articolo 12, comma 2 della legge n. 400 del 1988, la Conferenza è: a) *presieduta* dal Presidente del Consiglio dei ministri (salva la facoltà di delega "*al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro*"; b) "*composta*" dai presidenti delle Regioni e delle province autonome; c) *integrata* dai "*ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno*".

La logica che ispira la norma è che – al netto delle interlocuzioni, anche e soprattutto informali, che utilmente precedano, in funzione istruttoria e

preparatoria, la seduta – alla stessa prendano in ogni caso parte soggetti “*abilitat[i] ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell[e] amministrazioni*” (arg. ex articolo 14 *ter*, comma 3 legge n. 241/1990).

Si intende, con ciò, che – in termini generali – l’intesa non può essere acquisita in termini provvisori ed in guisa condizionata al *successivo* assenso governativo, non essendo idonea alla “*espressione dell’assenso*” una generica manifestazione di (ipotetica ed eventuale) “*assentibilità*” delle proposte ivi formulate.

Ne è plastica riprova la vicenda in esame, in cui – sia pure, vale precisare, in termini obiettivamente marginali, avuto riguardo al tratto essenzialmente tecnico della materia e del grado di incisiva vincolatezza dell’intervento, alla luce della fonte eurocomune – l’assenso si è, di fatto, concretizzato in una parziale *reformulazione*, postuma ed unilaterale, delle proposte emerse dall’intesa.

3.6.- Sotto concorrente profilo, importa, altresì, evidenziare che l’assenso alle modifiche ed alle integrazioni proposte in sede di intesa avrebbe dovuto essere, nella specie, formalizzato da *entrambi i Ministri proponenti* e non da uno solo di essi, ancorché intestatario della competenza prevalente. Invero, l’intesa è destinata ad *integrare, modificare e definire* la *proposta* di atto normativo, sicché – ove, come nella specie, la legge preveda una *proposta congiunta* – entrambi i Ministeri coinvolti sono tenuti ad esprimere il loro convergente assenso, preventivamente alla definitiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. E ciò pena un *ulteriore* tratto di implausibile incertezza e precarietà del testo normativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

3.7.- Ciò precisato, la Sezione avverte bene – con spirito di collaborazione istituzionale – l’urgenza correlata alla imminente scadenza del termine per il recepimento della direttiva europea, che consiglia di affidare ad un rilievo bensì formale ma non ostativo né interlocutorio le considerazioni che precedono.

Assumendo, con ciò, per valido – ancorché non validato né bollinato – il testo e le integrazioni da ultimo trasmesse dal Ministero richiedente, ci si limita ad osservare, di là dalle considerazioni di merito che seguono, che, tra le modifiche concordate,

desta qualche perplessità l'introduzione di un nuovo articolo 3-*bis*, con il quale si è inteso prefigurare, *pro futuro*, una rimodulazione della fonte di recepimento delle disposizioni di carattere strettamente tecnico *in subiecta materia*.

Invero, la previsione sembra confliggere – di là dalla assenza di una idonea previsione in tal senso nella legge di delega – con la disciplina di cui all'articolo 35, comma 3 della legge n. 234 del 2012 (che prevede il possibile recepimento con regolamento ministeriale solo per materie “*non disciplinate dalla legge*”, laddove nel caso in esame la direttiva è stata recepita con decreto legislativo) e all'articolo 32, comma 1, lettera e), a tenore del quale “*al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato*”);

3.8.- Ancora in relazione agli “*adempimenti di procedimento*” (cfr. articolo 14, comma 1 legge n. 400 del 1988), la Sezione osserva quanto segue:

a) il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è irrituale, posto che – di là dalla sua formulazione nei termini di mera “*assenza di osservazioni*”, che può verisimilmente essere legittimata dal già rimarcato tratto eminentemente tecnico della materia regolata – non risulta reso dal Ministro né d'ordine (*recte*: per delega) di quest'ultimo, ma dal capo dell'Ufficio legislativo (cfr. il parere 4 aprile 2024, n. 446);

b) il concerto del Ministro della giustizia è parimenti irrituale, in quanto è espresso dal vice capo dell'Ufficio legislativo;

c) il concerto del Ministro della salute è irrituale: non risulta neppure trasfuso in una formale determinazione provvedimentoale, ma è espresso (peraltro quale mero assenso al prosieguo dell'*iter* normativo) a mezzo di pec – anonima – rinveniente dall'Ufficio legislativo, su asserita e non meglio specificata “*indicazione*” del

relativo capo;

d) il concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* è irrituale: ancorché reso “*d’ordine*” del Ministro, è espresso non dal capo di Gabinetto, nel quale si devono rientranti le relative incombenze, ma dal capo dell’Ufficio legislativo (cfr., *ex multis*, il parere 5 settembre 2017, n. 1941).

3.9.- Anche sotto il profilo in esame, attesa la rimarcata urgenza, la Sezione si limita a raccomandare che – al fine di evitare che le suddette omissioni si riflettano sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame – l’Amministrazione referente acquisisca i necessari atti di concerto, nella forma tecnicamente corretta, prima dell’approvazione definitiva dell’atto (cfr., per tutti, il parere n. 1941 del 2017 cit.).

3.10.- Quanto agli ulteriori profili procedimentali, la Sezione osserva:

a) che la *relazione illustrativa* a corredo del testo appare congrua ed atta ad esplicitare adeguatamente le motivazioni del provvedimento, le sue finalità, i raccordi con la normativa previgente e i contenuti normativi delle disposizioni proposte;

b) che la *relazione tecnica* (in prima battuta trasmessa in calce alla relazione illustrativa) è accompagnata dall’esito positivo della verifica, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: manca, tuttavia, la *bollinatura* del Ragioniere generale dello Stato, che va acquisita prima della definizione dell’*iter* normativo;

d) che l’*analisi di impatto della regolazione* (validata dal NUVIR) è adeguata;

e) che è stata prodotta l’*analisi tecnico-normativa*;

f) che è stata allegata la *tabella di concordanza*, munita (peraltro con atto sovrabbondante) di bollinatura.

4.- *Osservazioni particolari. Il contenuto del provvedimento.*

4.1.- Come chiarito in premessa, lo schema di decreto legislativo recepisce, *de plano*, le indicazioni della direttiva di esecuzione 2022/2438, sancendo in particolare, con il metodo della novellazione:

- a) la modifica degli articoli 30 comma 8, 37 comma 8, 43 comma 8, 50, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo, in relazione a ciascuno di essi, la deroga per i materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- b) la modifica dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che adegua i tempi delle misure transitorie già previste;
- c) la modifica dell'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in merito all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi.

Si tratta, complessivamente, di mero adeguamento tecnico della normativa nazionale, doverosamente operato in recepimento della disciplina eurocomune, che non si espone, come tale, ad osservazioni di sorta.

Sotto distinto profilo, l'articolo 3 dello schema opera, in conformità alle indicazioni della legge delega, talune correzioni al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, nella parte in cui evidenziavano refusi o difetti di coordinamento. Anche in relazione a tali modifiche, non ci sono osservazioni da formulare.

4.2.- Si suggerisce, peraltro, di inserire nel preambolo un inciso con il quale si richiama il *parere* espresso dal Comitato fitosanitario nazionale (e ciò anche in conformità al testo concordato in sede di intesa).

P.Q.M.

Nei sensi delle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia

